

**COMUNICATO STAMPA 29 aprile 2016**

**Associazione Italiana Giovani Avvocati**

**Riforma della Magistratura Onoraria.**

L'approvazione in via definitiva, da parte della Camera, della delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria, suscita forti perplessità nei Giovani Avvocati.

Nonostante la riforma venga acclamata dal Ministro della Giustizia Orlando come *“una tappa importantissima assolutamente sottovalutata rispetto alle dimensioni”*, essa in realtà è poco più che una mera presa d'atto della situazione già esistente.

Una riforma che non soddisfa gli utenti, gli avvocati né tantomeno i magistrati onorari, che chiedevano maggiori tutele economiche e previdenziali.

L'AIGA si aspettava da questa riforma una maggiore attenzione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione forense (non limitata al solo circondario ma a tutto il distretto della Corte d'Appello) ed alla effettiva formazione del magistrato onorario, nonché la previsione, per questi ultimi, di una retribuzione adeguata al ruolo ed alla funzione svolta.

Una riforma che vede ancora una volta penalizzati i giovani avvocati, ai quali si sarebbe dovuto concedere un titolo preferenziale d'accesso, al fine di indirizzare la magistratura onoraria verso una funzione formativa e professionalizzante.

Soprattutto, da questa riforma ne esce sempre più indebolita la magistratura onoraria, che vede gravare sulle sue spalle il peso delle carenze di organico della magistratura togata.

Se da un lato, infatti, viene attribuito alla magistratura onoraria un ampliamento delle competenze sia nel settore civile che penale, dall'altro tale conferimento la vede soggetta ad una *“vigilanza”* del giudice togato che potrebbe pregiudicare la sua indipendenza (soprattutto nell'eventualità di componente di collegi penali o civili).

Una magistratura onoraria, inoltre, vittima di una distribuzione delle competenze in un'ampia serie di materie (quali i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione e quelli in materia di diritti reali e di comunione) non tipizzata, ma bensì attribuita in base alla ritenuta *“minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria”* da parte del giudice togato.

Roma, 29 aprile 2016

Il Presidente

*Michele Vaira*

